

Repertorio N. 13216

Raccolta N. 7177

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il **trentuno gennaio duemilaventicinque**

31 gennaio 2025

In **Crema, presso lo "Studio Vaiani" in via del Commercio n. 29.** Avanti a me **FRANCESCO SCALI, notaio in Crema**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, alla presenza dei testimoni, aventi i requisiti di legge come essi stessi attestano, signore Panzetti Stefania, nata a Crema (CR) il 2 giugno 1978, residente a Crema (CR), via Crispi n. 22, e Mandotti Ilaria, nata a Crema (CR) il 16 agosto 1985, residente a Crema (CR), via Solera n.3,

sono presenti i signori:

- **MARGHERITI SAMUELE**, nato a Romano di Lombardia (BG) il 20 ottobre 1966, residente a Sergnano (CR), via Indipendenza n. 22, codice fiscale MRG SML 66R20 H5090, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto sia in proprio al fine di accettare la carica di cui infra sia nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società di nazionalità italiana costituita in Italia **"SOFELI SRL"**, con sede in Sergnano (CR), via Indipendenza n. 22, capitale sociale di Euro 50.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona 08385680965, munito degli occorrenti poteri in forza dello statuto sociale;

- **MARGHERITI CARLO**, nato a Sergnano (CR) il 24 gennaio 1936, residente a Sergnano (CR), via Indipendenza n. 22, codice fiscale MRG CRL 36A24 I627I, cittadino italiano;

- **MANENTI FRANCESCA**, nata a Treviglio (BG) il 9 giugno 1975, residente a Sergnano (CR), via Indipendenza n. 22, codice fiscale MNN FNC 75H49 L400H, cittadina italiana, la quale interviene al presente atto al fine di accettare la carica di cui infra;

- **VAIANI ALESSANDRA**, nata a Crema (CR) il 13 gennaio 1970, residente a Ripalta Cremasca (CR), via Partigiani n. 5, codice fiscale VNA LSN 70A53 D142Y, cittadina italiana, la quale interviene al presente atto al fine di accettare la carica di cui infra.

Detti comparenti, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, dichiarano convengono e stipulano quanto segue.

1) Costituzione e denominazione

La società **SOFELI SRL**, come sopra rappresentata, ed il signor **MARGHERITI CARLO** costituiscono una fondazione denominata

"Fondazione Samuele Margheriti E.T.S".

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate, nonché dal D.Lgs. 117/2017.

Entrambi i fondatori assumono la qualifica di "Fondatore Promotore", con tutti i diritti, le facoltà e le prerogative che lo

REGISTRATO

Agenzia Entrate
CREMONA

Data 6 febbraio 2025

N. 1285

Serie 1T

Euro 200,00

statuto di cui infra attribuisce ai membri della Fondazione aventi tale qualifica.

2) Sede - Durata

La Fondazione ha sede nel Comune di Sergnano (CR), via Indipendenza n. 22.

La Fondazione ha durata illimitata.

3) Scopi

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e dello statuto di cui infra.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e in particolare svolgerà la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso (di seguito la/le "Configurazione/i"), in particolare nella forma di comunità di energia rinnovabile ("CER") ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. 162/2019, e del D.Lgs. n. 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative, e di svolgere tutte le attività da queste consentite. L'obiettivo principale che la Fondazione persegue—è quello di fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, del D.Lgs. n. 199/2021 nonché delle relative disposizioni attuative, tra cui il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 (la "Quota Eccedentaria"), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare, condividere l'energia

elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti. A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di operatore di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;
- realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino in condizioni di povertà energetica;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera la Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera u) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione è autonoma e la partecipazione ad essa è aperta e volontaria, a condizione che, per le imprese, siano PMI e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

I membri o soci delle Configurazioni CER che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

I membri di cui all'art. 1, co.3, L. 196/2009 che ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.Lgs. 117/2017 risultano riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "ente del Terzo Settore", non potranno in ogni caso assumere la direzione, il coordinamento o il controllo della Fondazione.

I Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti, con l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD (Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso, allegato alla delibera 727/2022 emanato da ARERA (L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in merito ai meccanismi di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata), individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D.Lgs. 199/2021.

Pertanto, la Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii.

La Fondazione, tramite il Consiglio di Amministrazione, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri della Fondazione, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso

dalla Fondazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre esercitare attività diverse strumentali, accessorie e connesse, come indicato nell'art. 3 dello statuto di cui infra, con esclusione, in ogni caso, delle attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

4) Statuto

La Fondazione sarà retta, oltre che dalle norme di legge in materia, anche da quelle contenute nello statuto che, previa lettura da me datane, in presenza dei testimoni, ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera **=A=**, sottoscritto dai comparenti, dai testimoni e da me notaio, quale parte integrante e sostanziale.

5) Patrimonio iniziale

Per costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i fondatori dotano la stessa della necessaria liquidità, pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), nelle seguenti rispettive misure e con i seguenti mezzi di pagamento:

- SOFELI SRL per Euro 29.000,00 (ventinovemila virgola zero zero), mediante assegno circolare non trasferibile n. 3307086568-06 emesso in data 29 gennaio 2025 dalla banca "Intesa Sanpaolo S.p.A.", filiale 07557CREMA, all'ordine della Fondazione;
- MARGHERITI CARLO per Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), mediante assegno circolare non trasferibile n. 3113083552-07 emesso in data 29 gennaio 2025 dalla banca "Intesa Sanpaolo S.p.A.", filiale 07557CREMA, all'ordine della Fondazione.

6) Primo esercizio finanziario

Il primo esercizio finanziario della Fondazione si chiuderà il 31 dicembre 2025.

7) Nomina del consiglio di amministrazione

La Fondazione sarà inizialmente amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due membri che i fondatori nominano nelle persone dei signori MARGHERITI SAMUELE e MANENTI FRANCESCA, i quali accettano.

Il consiglio così nominato resterà in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina, e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2029.

Per lo stesso periodo, i fondatori nominano Presidente del consiglio di amministrazione il signor MARGHERITI SAMUELE, che accetta.

Il Presidente ritira gli assegni circolari di cui sopra obbligandosi a versarli su apposito conto corrente, da aprire a nome della Fondazione nel più breve tempo possibile. A tal fine, al Presidente stesso sono delegati i più ampi poteri per provvedere all'apertura ed alla gestione del rapporto di conto corrente bancario.

8) Nomina dell'organo di controllo monocratico

Per i primi tre esercizi, e precisamente fino all'approvazione del

bilancio consuntivo relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2027, i fondatori nominano un organo di controllo monocratico nella persona della dott.ssa VAIANI ALESSANDRA, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona al n. 407 e nel Registro dei Revisori Legali al n. 129164 (G.U. n.31 del 18 aprile 2003), che accetta.

9) Iscrizione al RUNTS

I fondatori ed i nominati amministratori della Fondazione chiedono a me Notaio l'iscrizione della Fondazione al RUNTS nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" di cui alla lettera g) dell'articolo 46 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 CTS, anche al fine dell'attribuzione della personalità giuridica alla Fondazione. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è conferito ogni più ampio potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto ed allo statuto allegato ogni modificazione che si renda necessario effettuare ai fini di tale iscrizione.

Ai fini dell'iscrizione nel RUNTS il Presidente dichiara ed attesta che:

a) non vi sono sedi secondarie;

b) la presunzione di non commercialità dell'ente ai sensi dell'art. 79, comma 5, CTS.

10) Agevolazioni fiscali

Si chiede l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge, ed in particolare quelle di cui all'art. 82 del CTS. Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, **del quale ho dato lettura, in presenza dei testimoni, ai comparsi signori** che, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono, unitamente ai testi stessi, alle ore diciassette e minuti cinquanta.

Consta di due fogli occupati per sette intere pagine e per parte dell'ottava.

F.to Carlo Margheriti

F.to Samuele Margheriti

F.to Francesca Manenti

F.to Alessandra Vaiani

F.to Ilaria Mandotti

F.to Panzetti Stefania

F.to Francesco Scali l.s.

Allegato =A= al rep. n. 13216/7177

Statuto

della fondazione di partecipazione

"Fondazione Samuele Margheriti E.T.S"

Articolo 1 - Costituzione - Sede - Durata

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia, la Fondazione Ente del Terzo Settore denominata

"Fondazione Samuele Margheriti E.T.S"

con sede legale in Sergnano (CR).

La modifica dell'indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate, nonché dal D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 199/21 e dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione ARERA 15/2024/R/eel, le attività della Fondazione saranno svolte all'interno del territorio nazionale.

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e finché permanga l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed agisce nei limiti di cui al presente Statuto e del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e in particolare svolgerà la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni di autoconsumo diffuso (di seguito la/le "Configurazione/i"), in particolare nella forma di comunità di energia rinnovabile ("CER") ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. 162/2019, e del D.Lgs. n. 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative, e di svolgere tutte le attività da queste consentite. L'obiettivo principale che la Fondazione persegue—è quello di fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, del D.Lgs. n. 199/2021 nonché delle relative disposizioni attuative, tra cui il D.M MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024.L'o

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 (la "Quota Eccedentaria"), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare, condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Fondazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, ivi compresi l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti. A tal fine, la Fondazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza

energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di operatore di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;

- realizzare progetti di contrasto alla povertà energetica, anche attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili a favore dei propri membri o di soggetti terzi che si trovino in condizioni di povertà energetica;

- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera la Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera u) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione è autonoma e la partecipazione ad essa è aperta e volontaria, a condizione che, per le imprese, siano PMI e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

I membri o soci delle Configurazioni CER che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

I membri di cui all'art. 1, co.3, L. 196/2009 che ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.Lgs. 117/2017 risultano riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "ente del Terzo Settore", non potranno in ogni caso assumere la direzione, il coordinamento o il controllo della

Fondazione.

I Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti, con l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD (Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso , allegato alla delibera 727/2022 emanato da ARERA (L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in merito ai meccanismi di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata), individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D.Lgs. 199/2021.

Pertanto, la Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii.

La Fondazione, tramite il Consiglio di Amministrazione, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri della Fondazione, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione.

Articolo 3 - Attività diverse strumentali, accessorie e

connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;
- realizzare programmi che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta delle attività di cui ai all'articolo 2 del presente statuto;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo

alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

- supportare l'attività di ricerca nel settore delle energie rinnovabili, nonché svolgere attività di supporto allo sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita, anche mediante collaborazione e/o supporto ad altri enti, pubblici o privati;

- svolgere ogni altro servizio o attività idonei ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

In via sussidiaria e strumentale la Fondazione può svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale e immobiliare necessaria per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali, fermo restando che non potranno essere svolte dalla Fondazione tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del DM 107/2021, attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il DM 107/2021, tra cui la vendita di energia in eccedenza (non autoconsumata né condivisa) degli impianti di cui la Fondazione riveste la qualifica di Produttore. La loro individuazione è operata da parte dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eventualmente detenuti dalla Comunità in qualità di produttore e in eccedenza rispetto all'energia condivisa, la Fondazione può concludere accordi con grossisti e trader. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020, dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e

obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Tenuto conto degli scopi della Fondazione, ogni forma di trasferimento dei benefici ai membri dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, da Partecipanti e/o da terzi ed espressamente destinati al fondo di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, ivi compresi eventuali contributi e incentivi.

Le risorse (con tale termine deve intendersi il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice Civile e conformi alle finalità e agli scopi della Fondazione.

Gli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. saranno destinati dai membri prioritariamente alla copertura dei costi di gestione della Fondazione e saranno utilizzati secondo quanto previsto da appositi regolamenti adottati per ciascuna Configurazione dal Consiglio di Amministrazione (il

"Regolamento di Configurazione"), fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD n. 22/2024) (la Quota Eccedentaria) dovrà essere destinata a uno specifico fondo sociale, istituito per ciascuna Configurazione per realizzare progetti di finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, ovvero sarà in ogni caso destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese, secondo quanto previsto nei Regolamenti di Configurazione.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre per l'approvazione al Collegio dei Fondatori il bilancio consuntivo redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi della Fondazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di

capitali, ove compatibili. In particolare, dovranno essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Articolo 9 - Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori i seguenti soggetti:

- la società SOFELI SRL, codice fiscale 08385680965;
- il signor Margheriti Carlo, nato a Sergnano (CR) il 24 gennaio 1936, codice fiscale MRG CRL 36A24 I627I.

Articolo 10 - Fondatori

Possono divenire Fondatori i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 e il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA n. 727/2022, il DM MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con DD MASE n. 22/2024, che condividono le finalità della Fondazione e che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile dei Fondatori Promotori adottata con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

Art. 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA n. 727/2022, il DM MASE n. 414 del 7 dicembre 2023 e le Regole Operative adottate con DD MASE n. 22/2024, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione anche mediante la produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Configurazione, ovvero mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni o attività.

Possono far parte della Fondazione, in qualità di Partecipanti, tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi e il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, per essere membri della comunità energetica. Ai sensi delle Regole Operative adottate con DD Mase n. 22/2024 possono appartenere alla Fondazione, in qualità di Partecipanti, anche soggetti per i quali non venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di cui sopra per partecipare alle Configurazioni di comunità energetiche rinnovabili.

I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente

statuto e del regolamento adottato. In caso di rigetto, l'aspirante Partecipante può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione al Collegio dei Fondatori che delibera sull'accoglimento dello stesso nei successivi 30 giorni.

L'ammissione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione alla Fondazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione delle Configurazioni, in particolare delle comunità energetiche rinnovabili nel fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri.

Art. 12 - Diritti e doveri

La partecipazione alla Fondazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla Configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto all'art. 13. I Fondatori Promotori, i Fondatori ed i Partecipanti, con l'adesione alla Fondazione, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di autoconsumo diffuso di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021. Pertanto, la Fondazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022,

ss.mm.ii.

La Fondazione, con delibera del Consiglio di amministrazione, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

La Fondazione assicura, tramite il Consiglio di Amministrazione, che i membri, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del D.M. MASE 7.12.2023, n. 414 e le dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 Febbraio 2024, n. 22, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio d'Amministrazione determinerà con regolamento l'eventuale suddivisione e raggruppamento dei Fondatori Promotori, Fondatori e dei Partecipanti in ragione della partecipazione alle diverse Configurazioni costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative (c.d. "Configurazioni "), in base alla cabina primaria di riferimento. Fermo restando che i Fondatori Promotori, Fondatori e i Partecipanti possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui i membri siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell'adesione potrà essere indicata la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione.

All'atto della richiesta di adesione, i Fondatori Promotori, Fondatori ed i Partecipanti dovranno:

- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per

l'autoconsumo diffuso e dare esplicito mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D.Lgs. 199/2021;

- dichiarare di accettare le norme del presente Statuto e i regolamenti adottati;
- versare l'eventuale quota associativa annuale, qualora stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

Il Collegio dei Fondatori decide, con deliberazione assunta a maggioranza per teste, l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le eventuali contribuzioni ed i conferimenti assunti come obbligo;
 - condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione,
- nonché in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 10 e 11.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Possono tuttavia recedere dalla stessa Fondazione con effetto dall'esercizio successivo a

quello in cui viene esercitato il recesso.

Articolo 14 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Fondatori;
- l'Assemblea;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore Legale, se necessario;
- l'Organo di Controllo.

Possono essere nominati membri degli organi della Fondazione i soggetti che abbiano i requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza e che siano in possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo e, quando nominato, del Revisore Legale.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente con l'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- un membro dall'Assemblea;
- due membri dal Collegio dei Fondatori.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

In caso di revoca o dimissioni l'organo che ha nominato il membro dimissionario o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per

l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare, a titolo esemplificativo, provvede a:

- approvare i regolamenti della Fondazione, in particolare i Regolamenti di Configurazione, come definiti all'art. 6;
- deliberare in merito alla destinazione degli importi versati nel fondo sociale per ciascuna Configurazione, nel rispetto del Regolamento di Configurazione di riferimento e degli indirizzi stabiliti dal Collegio dei Fondatori, fermo restando che il fondo sociale dovrà essere destinato a realizzare progetti con finalità sociali sui territori della Configurazione;
- assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui al D.M. MASE 07/12/2023, n. 414, anche attraverso il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso della Fondazione;
- delegare la funzione di referente che spetta alla Fondazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per il servizio per l'autoconsumo diffuso, nei termini e con le modalità previste dalla Delibera ARERA 727/2022, dell'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e delle Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024. Il mandato allo svolgimento della funzione di referente potrà essere conferito in sede di Regolamento di Configurazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;
- istituire i comitati tecnici di progetto all'interno del Comitato Scientifico, ove quest'ultimo sia stato istituito;
- definire mediante regolamento le Configurazioni in cui sono suddivisi i membri, ai sensi dell'art. 12;
- deliberare sull'ammissione dei Partecipanti;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e con-

tributi;

- proporre eventuali modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- proporre al Collegio dei Fondatori lo scioglimento della Fondazione;
- deliberare l'entità dell'eventuale quota associativa annuale, anche differenziandola per tipologia di membro;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono

svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16 - Collegio dei Fondatori

Il Collegio dei Fondatori è composto dai Fondatori e dai Fondatori Promotori.

Il Collegio dei Fondatori:

- stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nel rispetto degli scopi della Fondazione di cui all'art. 2;
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei membri la cui nomina è riservata all'Assemblea;
- nomina il Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- nomina due membri del Comitato Scientifico;
- nomina l'Organo di Controllo e, se necessario, il Revisore Legale;
- approva il bilancio consuntivo;
- definisce le linee di indirizzo per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art.

8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata) e della Quota Eccedentaria e il regolamento tipo per la destinazione di tali importi, applicabile in mancanza di adozione di Regolamento di Configurazione specifico;

- delibera sullo scioglimento della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- svolge gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto;
- esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Collegio, senza obblighi di forma. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.

Gli aventi diritto ad intervenire possono farsi rappresentare nelle adunanze del Collegio mediante delega scritta; la stessa persona non può rappresentare più di tre deleganti.

Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza di almeno la metà, rispettivamente, dei Fondatori e dei Fondatori Promotori. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Tuttavia, le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Ente sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Collegio dei Fondatori, purché tra i favorevoli vi sia almeno un Fondatore Promotore. Le riunioni sono presiedute senza diritto di voto dal

Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato.

Le riunioni del Collegio dei Fondatori possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, con le modalità del precedente art.15.

Articolo 17 - Presidente della Fondazione - Vice Presidente

Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Collegio dei Fondatori tra i componenti del Consiglio d'Amministrazione al proprio interno. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega. In via generale, intrattiene rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;
- convoca e presiede le riunioni del Collegio dei Fondatori e dell'Assemblea;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vice Presidente ed ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 18 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti. Ciascuno ha diritto ad un voto.

L'Assemblea provvede a:

- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito all'art.15;
- nominare un membro del Comitato Scientifico;
- esprimere pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione, sugli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Partecipanti senza obblighi di forma.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato.

Gli aventi diritto ad intervenire possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta; la stessa persona non può rappresentare più di tre deleganti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, con le modalità del precedente art. 15.

Articolo 19 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico può essere istituito su iniziativa del Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre membri nominati dall'Assemblea e dal Collegio dei Fondatori secondo quanto previsto dal presente Statuto, fra persone in possesso

di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da un soggetto dal medesimo delegato. È ammessa la costituzione in forma totalitaria.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario. Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, con le modalità del precedente art. 15

Articolo 20 - Organo di Controllo e Revisore Legale

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo è nominato dal Collegio dei Fondatori. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. E' quindi composto, alternativamente, da un membro effettivo o da un collegio di tre membri effettivi aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono ri-

confermabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Collegio dei Fondatori, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto decreto.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata, qualora non attribuita all'Organo di

Controllo, da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il Liquidatore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione o comunque a fini di pubblica utilità, prioritariamente operanti nello stesso territorio o secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 22 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e del D.Lgs. 199/2021, del Codice Civile, e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 23 - Norma transitoria

Il consiglio di amministrazione potrà validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e per l'intero periodo ivi stabilito (sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina).

F.to Carlo Margheriti

F.to Samuele Margheriti

F.to Francesca Manenti

F.to Alessandra Vaiani

F.to Ilaria Mandotti

F.to Panzetti Stefania

F.to Francesco Scali l.s.

Io sottoscritto Dott. Francesco Scali, Notaio in Crema, certifico, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Crema, 6 febbraio 2025